



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 27 SETTEMBRE 2021

Green pass: tra gli obblighi per i datori non c'è la comunicazione di sospensione

Come ormai noto a tutti il **Green Pass** (o certificazione verde COVID) diventerà **obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre** prossimo per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come D.L. n° 127 del 21 settembre 2021.

Si segnalano alcune modifiche dell'ultima ora nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispetto a quello pubblicato dal Governo.

In primo luogo, il lavoratore che al controllo risulta privo di green pass, non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «assente ingiustificato». Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce la retribuzione, sin dal primo giorno.

La novità invece alleggerisce i **datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la sospensione ma prendono atto dell'assenza e non hanno obblighi formali**. Questa modifica vale sia per il lavoro privato che per il pubblico, in quanto è stata anche eliminata la dicitura che imponeva di sospendere i lavoratori pubblici dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.

Resta confermato che l'assenza ingiustificata perdura fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La norma scavalca quindi eventuali previsioni dei contratti collettivi che collegano il protrarsi dell'assenza ingiustificata alla possibilità di licenziamento.

Da notare infine che **per le aziende con meno di 15 dipendenti** è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore non in regola a partire dal 5 giorno di assenza, e di assumere in sostituzione un altro lavoratore per un massimo di 10 giorni rinnovabili per una sola volta.

Fonte Gazzetta Ufficiale

Società tra professionisti: ammesso il Credito investimenti 4.0 e il bonus Mezzogiorno

Con Risposta a interpello n. 600 del 16 settembre si fornisce un chiarimento per le **società tra professionisti**, STP. In particolare, le Entrate specificano che le STP possono beneficiare del bonus mezzogiorno e del credito di imposta investimenti 4.0. In particolare, una società tra professionisti odontoiatri chiedeva:

- se il reddito prodotto dalla società debba essere considerato reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo;
- se la società, possa accedere alle agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali (credito di imposta beni materiali 4.0 dall'art 1 comma 1057 e seguenti Legge 178/2020 e credito di imposta Mezzogiorno art 1 commi 98-108 legge 208/2015)
- se le suddette agevolazioni sono tra esse cumulabili.

L'agenzia precisa che le STP rientrano ai fini civilistici a tutti gli effetti nella disciplina delle società e producono reddito d'impresa, mentre non assume alcuna rilevanza l'esercizio



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

dell'attività professionale. E' possibile dunque beneficiare dei crediti di imposta. In merito al quesito sulla cumulabilità, l'agenzia conferma che, come ribadito nella risposta n. 360 del 16 settembre 2020, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Fonte Agenzia delle Entrate

Bonus facciate: spetta anche per la facciata visibile solo dal mare

Con Risposta a interpello n 595 del 16 settembre le Entrate chiariscono il perimetro di applicazione del bonus facciate. Ricordiamo che la misura è definita dall'articolo 1, commi da 219 e 223, della legge n. 160/2019, e prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi effettuati sulle facciate esterne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, con la finalità di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano. La domanda riguardava un fabbricato ad uso residenziale la cui facciata non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare, visto che l'edificio è situato in prossimità della costa.

Nella risposta, le Entrate danno il via libera alla fruizione del bonus, sulla base del parere del Ministero dei Beni culturali, che con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che i **lavori relativi ad un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile "solo dal mare"** "non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni".

Fonte Agenzia delle Entrate

Fondo perduto attività chiuse: i requisiti per richiederlo

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito nella conversione del decreto Sostegni bis in legge n 106/2021 prevede la messa a disposizione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. Nella bozza del decreto attuativo in fase di pubblicazione, si legge che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che:

- alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente, un'attività chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dal Governo individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili"; oppure
- che svolgano una delle attività indicate nella tabella allegata al decreto (indicativamente: gallerie d'arte funicolari, catering per eventi, cinema, teatri fiere e convegni, palestre, musei stadi, centri benessere, parchi divertimento) e dichiarino di aver registrato, per effetto delle misure restrittive adottate fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Le risorse saranno prioritariamente ripartite, in egual misura, tra le aziende con codici Ateco 2007 "93.29.10" Discoteche e sale da ballo con un limite massimo di contributo, per ciascun beneficiario, pari a euro 25.000,00. Le rimanenti risorse finanziarie saranno ripartire



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

tra le altre attività, anche sulla base della dimensione aziendale. Si attende anche il provvedimento dell'Agenzia con la definizione delle modalità per effettuare la richiesta.

Fonte Agenzia delle Entrate

IMU 2021: le aliquote massime per i fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce

In data 20 settembre 2021 il MEF ha pubblicato i rilievi fatti nei confronti delle delibere comunali in materia di aliquote IMU 2021. In un caso il MEF specifica che l'aliquota dello 0,96%, stabilita per gli immobili diversi dalla abitazione principale, non può trovare applicazione:

- né per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola,
- né per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce),

in quanto essa è superiore al limite massimo stabilito per ciascuna di tali tipologie di immobili dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Inoltre, precisa che i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati merce erano stati esentati dall'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014 e sono invece nuovamente assoggettati all'imposta a partire dall'anno 2020, vanno assoggettati all'aliquota dell'IMU dello 0,1 per cento, che può essere diminuita sino all'azzeramento ma non aumentata.

In merito ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che cesseranno di essere imponibili dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di base dell'IMU dello 0,1 per cento può essere diminuita sino all'azzeramento e aumentata fino allo 0,25 per

Fonte Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decontribuzione per turismo, commercio, cultura: prime istruzioni

Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n° 140/2021 le prime indicazioni operative sull'esonero contributivo previsto dall'art. 43 Decreto sostegni bis n° 73/2021, per i settori del turismo e terme, commercio, cultura e spettacolo, particolarmente colpiti dall'emergenza connessa al COVID 19. Sono interessati i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, elencati nell'allegato 1 della circolare, e **che hanno utilizzato la cassa integrazione per i propri dipendenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**. L'istituto chiarisce requisiti, misura e cumulabilità dell'esonero mentre per le modalità di invio della domanda e per la compilazione dei relativi flussi Uniemens viene preannunciato un messaggio successivo.

Fonte INPS

Rateizzazione IMU

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con nota del 20 settembre 2021 ha fornito un chiarimento sulla possibile **rateizzazione dei debiti IMU** specificando che le disposizioni prevedono che l'ente creditore o il soggetto affidatario, **su richiesta del debitore** concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute **fino a un massimo di settantadue rate**



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

mensili a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

Fonte Ministero dell'Economia e delle Finanze

Concono cartelle: pubblicate le regole

L'agenzia delle entrate ha pubblicato le regole per lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5 mila euro previsto dall'art 4 commi da 4 a 9 del DL n 41/2021 noto come Decreto Sostegni, nella Circolare n 11/E del 22 settembre. Vengono forniti chiarimenti in particolare

- sui debiti che possono essere annullati,
- sui contribuenti che possono beneficiare della misura
- sulle tempistiche dell'annullamento.

Vi ricordo l'annullamento riguarda tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi»

i debiti oggetto di Stralcio devono riferirsi:

alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Per il reddito delle persone fisiche vanno considerate:

- le Certificazioni uniche 2020
- le dichiarazioni 730 e i Modelli Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell'agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021

mentre per le persone giuridiche si fa riferimento ai dichiarativi Redditi con periodo d'imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

Fonte Agenzia delle Entrate

ISCRO: si può fare domanda di riesame

Inps ha pubblicato ieri il **messaggio n. 3180/2021** con cui fornisce le istruzioni per presentare domanda di riesame in caso di rifiuto della richiesta di accesso all'IsCro l'indennità di disoccupazione per gli iscritti alla Gestione Separata INPS che abbiano avuto pesanti cali di reddito.

Ricordiamo che ISCRO sta per "Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" istituita dall'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si tratta di un sostegno al reddito che può essere richiesto una sola volta nel triennio, e viene erogata per sei mensilità.

Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 94 del 30 giugno 2021

Vale la pena ricordare anche che per **quest'anno le domande possono essere inviate telematicamente all'INPS dal 1 luglio al 31 ottobre 2021**, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a oltre 70 milioni di euro.

Gli esiti della domande finora presentate e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)", alla voce "Le mie ultime domande". Una volta attivata la funzione



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

"richiesta di riesame " è possibile esporre le proprie motivazioni, e allegare l'eventuale documentazione a supporto. Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo. In allegato al messaggio INPS fornisce l'elenco delle motivazioni di rigetto. Il termine per la domanda di riesame è fissato in 20 giorni dalla data del messaggio, quindi il 12 ottobre oppure, se più favorevole dalla notifica del respingimento della domanda stessa. Decorsi tali termini la richiesta di ISCRO è considerata definitivamente respinta.

Fonte INPS